



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

- Verbale d'udienza -

Oggi, 12.11.2024 innanzi al G.d. Alessandro Pernigotto sono comparsi:

- per Condominio Antegnati l'avv. Antonio Risi;
- per Orles 21 S.r.l. l'avv. Zanelli;
- il Liquidatore dott. Gabriele Lipani il quale esibisce copia delle pec relative alla comunicazione della fissazione dell'udienza odierna nei confronti dei creditori interessati.

L'avv. Zanelli insiste per l'ammissione al passivo del credito della propria assistita come da domanda.

Il Liquidatore si riporta al proprio progetto di stato passivo.

Il G.d.

provvedendo alla definitiva formazione del passivo:

- in merito al Cronologico n. 4, rilevato che il decreto ingiuntivo in forza del quale è stata anche iscritta ipoteca a favore del creditore istante risulta privo del decreto *ex art. 647 c.p.c.* pronunciato in data anteriore all'apertura del concorso, in difetto di ulteriori contestazioni, così provvede: *“AmMESSO al chirografo per € 25.340,31=. Escluso per il resto”*;
- in merito al Cronologico n. 7, ritenuto che per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 22914/2024 deve ritenersi che anche il creditore fondiario, pur non soggiacendo alla regola del divieto di avvio e prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio appreso alla l.c., deve sottoporre il proprio credito alla verifica del passivo onde poter fattivamente avvantaggiarsi del c.d. privilegio fondiario, in difetto di ulteriori contestazioni, così dispone: *“AmMESSO come da domanda”*.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale – Area sovraindebitamento.

Il G.d.

A. Pernigotto

